TAR Veneto, Sezione Prima, Sentenza n. 1955 del 13 ottobre 2026

Appalti pubblici – Accesso agli atti – Rito super accelerato – Richiede decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento – Dies a quo – Comunicazione aggiudicazione

Pubblicato il 13/10/2026

N. 01955 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 01486/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1486 del 2026, proposto da (...) s.p.a. Società Benefit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e in qualità di impresa capogruppo mandataria del costituendo RTI con la mandante (...) s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del RTI con la mandante (...) soc. coop., rappresentato e

difeso dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; (...) soc. coop., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione della Stazione Appaltante (...) s.p.a. del 29 luglio 2026, resa ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, recante la decisione di ostendere integralmente e senza oscuramenti l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in gara dal RTI ricorrente, nell'ambito della procedura per l'affidamento dei servizi di pulizie presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia e presso l'Aeroporto Antonio Canova di Treviso – CIG (...), con particolare riferimento alle parti dell'offerta tecnica analiticamente individuate nella dichiarazione di segretezza depositata in sede di gara e nell'opposizione del 21 luglio 2026;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) s.p.a. e del (...);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (...) s.p.a. Società Benefit, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTI con (...) s.r.l. (d'ora innanzi, solo (...)), ha impugnato la comunicazione del 29 luglio 2026 con cui (...) s.p.a. (d'ora innanzi, solo (...)) ha disposto l'ostensione integrale dell'offerta tecnica e dell'offerta economica del medesimo raggruppamento, in accoglimento dell'istanza presentata

dal RTI composto dal (...) e da (...) soc. coop. (d'ora innanzi, solo RTI (...)).

2. Giova premettere che (...), con bando pubblicato il 23 maggio 2025, ha indetto una procedura di gara, ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta rifiuti e gestione carrelli presso gli aeroporti Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso (CIG (...)). Espletata la fase di prequalifica, la stazione appaltante ha invitato nove concorrenti a presentare offerta, tra i quali i raggruppamenti con mandatarie (...) e (...).

Con determinazione n. 124 del 26 giugno 2026, sottoscritta il 13 luglio 2026, (...) ha aggiudicato l'appalto al RTI (...); il RTI (...) si è collocato al secondo posto, con un distacco di 3,34 punti.

Contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, (...) ha reso disponibile sul portale di approvvigionamento digitale la documentazione di gara, inclusa la relazione tecnica dell'aggiudicataria in versione parzialmente oscurata, accogliendo in prima battuta la richiesta di secretazione presentata in gara da quest'ultima. L'oscuramento riguardava le sezioni 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 6.1, 6.2, 8.1 e 9.1, relative alle dotazioni impiegate, ai sistemi informativi, alle modalità organizzative ed esecutive dei servizi e alle soluzioni migliorative proposte.

3. Con istanza del 16 luglio 2026, il RTI (...) ha chiesto l'accesso all'offerta tecnica integrale e non oscurata dell'aggiudicataria, alla sua offerta economica e ai verbali di gara, rappresentando l'intenzione di contestare in giudizio le valutazioni tecniche della commissione e la congruità del costo della manodopera.

A seguito dell'invito della stazione appaltante a presentare eventuali controdeduzioni, (...), con nota del 21 luglio 2026, ha formulato opposizione, insistendo per il mantenimento degli oscuramenti e contestando che l'RTI istante avesse dimostrato la stretta indispensabilità della documentazione richiesta ai fini difensivi.

Con la comunicazione del 29 luglio 2026, qui impugnata, (...) ha deciso di ostendere al RTI (...) l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'aggiudicataria *«in versione integrale e non oscurata»*, *«non sussistendo reali motivi di privativa»*, precisando che le parti oggetto della richiesta di oscuramento sarebbero state rese disponibili una volta decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

4. Avverso tale decisione (...) ha proposto tre motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo, rubricato *«Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 4, lett. a), e 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Violazione dell'art. 21, par. 1, della direttiva 2014/24/UE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, motivazione apparente, travisamento dei fatti. Violazione del principio di bilanciamento in concreto degli interessi in conflitto»*, la ricorrente sostiene che (...) avrebbe disatteso la dichiarazione di segretezza e la successiva opposizione con una motivazione meramente apparente, senza esaminare le singole sezioni e senza bilanciare le esigenze di riservatezza con quelle difensive del concorrente.

La dichiarazione presentata in gara avrebbe individuato analiticamente l'oggetto, la funzione e il vantaggio competitivo delle informazioni da proteggere: le soluzioni organizzative e tecnologiche descritte, sviluppate attraverso investimenti pluriennali e con partner specializzati, non sarebbero generalmente note, avrebbero valore economico in quanto segrete e sarebbero adeguatamente protette dalla stessa dichiarazione di secretazione. L'onere probatorio sarebbe inoltre alleggerito dalla circostanza che i criteri di gara premiano l'originalità delle soluzioni gestionali e operative. (...) avrebbe infine omesso un'adeguata istruttoria in contraddittorio, non chiedendo ulteriori chiarimenti dopo l'opposizione.

4.2. Con il secondo motivo, rubricato *«Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti,*

difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di stretta indispensabilità dell'accesso difensivo», (...) deduce che (...) non avrebbe verificato la stretta indispensabilità dell'accesso alle parti oscurate, applicando il meno rigoroso criterio della mera strumentalità alla difesa.

L'istanza del RTI (...) sarebbe esplorativa, non indicando, per ciascuna sezione, le informazioni necessarie alle censure prospettate. Né la posizione di secondo classificato esonererebbe da tale dimostrazione. Inoltre, l'offerta dell'aggiudicataria non sarebbe stata sottoposta a verifica di anomalia, mentre il costo della manodopera sarebbe già stato giudicato congruo dal RUP, con l'assistenza della commissione, riconducendo il differenziale a una più efficiente organizzazione aziendale, espressiva proprio del *know-how* da tutelare.

4.3. Con il terzo motivo, rubricato *«Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento»*, la ricorrente lamenta che (...) avrebbe disposto un'ostensione integrale e indiscriminata, anziché confermare un accesso parziale e mirato, eventualmente ridefinendo il perimetro degli oscuramenti.

5. (...) si è costituita in giudizio, argomentando per l'infondatezza dei motivi di ricorso.

6. Si è costituito anche il (...), in proprio e quale capogruppo mandatario del RTI con (...) soc. coop., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto meramente confermativo: (...) avrebbe già disposto l'ostensione integrale con la comunicazione dell'aggiudicazione del 13 luglio 2026 e con la nota del 20 luglio 2026, limitandosi a ribadire tale scelta il successivo 29 luglio 2026.

In subordine, la controinteressata ha eccepito l'irricevibilità dell'impugnazione dei predetti atti presupposti, ove ricompresi nella clausola del ricorso riferita a ogni

atto presupposto, connesso e consequenziale: il gravame, notificato il 6 agosto 2026, sarebbe stato proposto oltre i dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, con conseguente inammissibilità anche dell'impugnazione dell'atto consequenziale. In ogni caso, ha insistito per il rigetto del ricorso nel merito.

7. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026, la ricorrente ha eccepito la tardività delle memorie depositate da (...) e dalla controinteressata il 7 settembre 2026. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

8. In via preliminare, sono infondate le eccezioni di ordine processuale testé indicate.

8.1. Quanto alla dedotta tardività delle memorie, il ricorso è stato introdotto secondo il rito previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023. Il comma 4 stabilisce che *«le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso»*, ma non prescrive un termine per il deposito di memorie e documenti in vista della camera di consiglio.

Per individuare quest'ultimo termine è necessario riferirsi ai termini processuali previsti dall'art. 55, comma 5, cod. proc. amm., dimidiati ai sensi dell'art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che le parti possono depositare memorie e documenti fino a un giorno libero prima della camera di consiglio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3235). Il che è avvenuto nel caso di specie, siccome sia (...) sia la controinteressata hanno depositato memorie e documenti il 7 settembre 2026, in vista della trattazione del 9 settembre 2026.

8.2. Non è condivisibile neppure l'eccezione di inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto meramente confermativo.

La comunicazione di aggiudicazione del 13 luglio 2026 è stata accompagnata

dall'ostensione dell'offerta tecnica in versione soltanto parziale, con il mantenimento degli oscuramenti richiesti dall'aggiudicataria. Il riferimento alla messa a disposizione delle offerte, ribadito nella nota del 20 luglio 2026, non equivale a una decisione di reiezione delle ragioni di segretezza successivamente sviluppate nell'opposizione del 21 luglio 2026.

È soltanto con la comunicazione del 29 luglio 2026 che (...), richiamando la corrispondenza intercorsa e la predetta opposizione, ha espressamente escluso la sussistenza di motivi di privativa e disposto l'accesso integrale anche alle parti sino ad allora oscurate. Si tratta pertanto di una determinazione autonomamente lesiva, assunta all'esito dell'interlocuzione con gli interessati, e non della mera ripetizione di una precedente decisione avente identico contenuto.

8.3. È parimenti infondata l'eccezione di irricevibilità riferita alla mancata tempestiva impugnazione della comunicazione di aggiudicazione e della nota del 20 luglio 2026. Come chiarito da questa Sezione nella sentenza 10 marzo 2025, n. 327, il termine decadenziale previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le sole decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Ne consegue che la comunicazione dell'aggiudicazione rileva quale *dies a quo* di tale termine soltanto se contiene un'espressa decisione sull'oscuramento.

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha assunto due distinte decisioni: con la prima, di cui è stato dato atto nella comunicazione dell'aggiudicazione, ha accolto la richiesta di oscuramento dell'aggiudicataria, rendendone disponibile l'offerta tecnica soltanto in forma parziale; con la seconda, adottata il 29 luglio 2026 dopo l'interlocuzione con gli interessati, ha invece disatteso le ragioni di segretezza e consentito l'ostensione integrale.

È evidente che soltanto quest'ultima decisione è lesiva dell'interesse alla riservatezza fatto valere da (...). La ricorrente non aveva pertanto alcun onere di

impugnare la precedente determinazione, a sé favorevole, né la nota del 20 luglio 2026, che non recava una specifica decisione sulle ragioni di segretezza successivamente sviluppate nell'opposizione.

9. Nel merito, i tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

9.1. L'art. 35, comma 4, lett. *a)*, del d.lgs. n. 36/2023 consente di escludere l'accesso alle informazioni fornite nell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, *«secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali»*.

La relativa nozione deve essere ricavata dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), che richiede congiuntamente che le informazioni non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; che siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Non è quindi sufficiente che esse appartengano al patrimonio conoscitivo dell'impresa o esprimano le peculiarità della sua offerta. Come già affermato da questa Sezione, *«il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale non è sufficiente a sottrarre l'offerta tecnica all'accesso»* (T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 marzo 2025, n. 327). Occorre invece *«una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva»* (Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 settembre 2025, n. 1651).

È pertanto onere dell'offerente individuare le specifiche informazioni da

proteggere e comprovare tali requisiti, senza trasferire alla stazione appaltante l'attività di ricerca dei possibili segreti all'interno dell'offerta. Anche l'originalità di una soluzione e il valore delle esperienze aziendali non dimostrano, da soli, che le relative informazioni siano riservate: occorre provare il valore economico derivante proprio dalla segretezza e l'esistenza di misure idonee a preservarla (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 settembre 2026, n. 1799).

9.2. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato che le informazioni oggetto della richiesta di oscuramento costituiscano segreti tecnici o commerciali.

La dichiarazione resa in gara da (...) individua le sezioni e le pagine dell'offerta delle quali è chiesto l'oscuramento, descrivendone sinteticamente il contenuto e riconducendolo al *know-how* tecnico e organizzativo dell'impresa. Le ragioni addotte attengono, tuttavia, principalmente alla provenienza delle soluzioni dall'esperienza aziendale e alla loro rilevanza per la competitività dell'offerta: vengono richiamati gli investimenti operativi, la gestione pluriennale di commesse, le sperimentazioni nei cantieri e le collaborazioni con partner tecnologici, senza fornire elementi idonei a dimostrare che le informazioni così acquisite non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore.

La stessa dichiarazione riconosce, peraltro, che le dotazioni descritte nella sezione 2.2 sono presenti sul mercato e che i sistemi illustrati nelle sezioni 3.4 e 6.2 sono stati sviluppati integrando soluzioni di mercato. La richiesta di secretazione è quindi riferita soprattutto alla loro composizione e alle modalità di impiego congiunto. Anche sotto tale profilo, però, la ricorrente non ha precisato quali caratteristiche della combinazione proposta costituiscano conoscenze effettivamente riservate, né ha comprovato che il vantaggio competitivo rivendicato dipenda dalla loro segretezza.

La successiva opposizione del 21 luglio 2026 riproduce le descrizioni delle nove sezioni e sostiene che l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del vantaggio competitivo delle soluzioni soddisfi l'onere imposto all'offerente. Non vengono tuttavia forniti ulteriori elementi di prova: la segretezza oggettiva è affermata mediante il riferimento alla non generale conoscenza delle informazioni; il loro valore economico è ricondotto al vantaggio derivante dal *know-how* organizzativo e tecnologico; quanto alle misure di protezione, viene indicata la stessa dichiarazione depositata in gara. Quest'ultima manifesta tuttavia la volontà di impedire la divulgazione, ma non dimostra l'adozione di misure concretamente idonee a preservare la riservatezza delle informazioni.

L'indicazione analitica delle parti da oscurare e delle ragioni della loro utilità competitiva non è dunque accompagnata dalla prova dei distinti requisiti richiesti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 per qualificare le relative informazioni come segreti tecnici o commerciali.

9.2.1. Nel dettaglio, la sezione 2.2, relativa ad attrezzature, mezzi e materiali disponibili, descrive le dotazioni e le loro principali caratteristiche. La stessa dichiarazione di oscuramento riconosce che si tratta di dotazioni presenti sul mercato, rivendicando come riservata la loro composizione per l'esecuzione delle attività.

Tuttavia, non è dimostrato in quale modo tale combinazione costituisca un patrimonio conoscitivo autonomo, non generalmente noto né facilmente accessibile agli operatori del settore. L'esperienza maturata nella scelta e nell'impiego di prodotti commercialmente disponibili non è infatti sufficiente a trasformarne l'elenco e le modalità d'impiego in informazioni segrete (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. 18 agosto 2025, n. 1416).

9.2.2. Le sezioni 3.2, 3.4 e 9.1 riguardano i sistemi informativi per il

monitoraggio, il tracciamento degli interventi e le soluzioni, anche mediante intelligenza artificiale, per la gestione dei carrelli.

Come evidenziato da (...) nella propria memoria difensiva, esse descrivono le finalità d'uso di piattaforme e tecnologie disponibili nel mercato del *facility management*, senza rivelare algoritmi proprietari, codici sorgente, formule segrete o configurazioni tecniche originali delle quali sia comprovata la riservatezza. Il richiamo allo sviluppo di soluzioni con partner tecnologici e all'integrazione dei sistemi non identifica, di per sé, un'informazione segreta: la ricorrente avrebbe dovuto precisare quali elementi ulteriori rispetto alle funzionalità offerte assumano tale carattere e per quali ragioni non siano accessibili agli operatori del settore.

9.2.3. Le sezioni 3.3, 5.1, 6.1 e 6.2 illustrano la programmazione e il coordinamento delle attività, la gestione delle esigenze impreviste, le metodologie di pulizia e le soluzioni per la continuità della fornitura dei materiali di consumo.

Si tratta di modalità organizzative ed esecutive del servizio rispetto alle quali non sono comprovati elementi di segretezza ulteriori rispetto alla capacità dell'impresa di organizzare le prestazioni e migliorarne l'efficienza. Né la loro elaborazione attraverso esperienze e investimenti basta a sottrarle alla conoscenza del concorrente.

Sul punto, questa Sezione ha precisato che *«la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi, di carattere specialistico, che trovino applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza»* (T.A.R. Veneto n. 327/2025, cit.). Tali caratteri non sono dimostrati per le procedure operative e le soluzioni logistiche qui considerate.

9.2.4. La sezione 8.1 descrive il progetto di esecuzione e miglioramento del

servizio attraverso procedure operative, strumenti di monitoraggio e supporti informatici che (...) riconduce a standard e tecnologie diffusi nel settore.

La dichiarazione di secretazione ne enfatizza l'avanzamento tecnologico, l'impatto ambientale e il rispetto per gli animali, senza però comprovare quale informazione, anche riferita all'impiego integrato delle soluzioni, presenti i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Tali caratteristiche esprimono la qualità della proposta, ma non dimostrano la sua segretezza.

9.3. A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha fornito elementi oggettivi circa l'adozione di misure adeguate a mantenere segrete le informazioni.

La dichiarazione depositata in gara manifesta la volontà di opporsi alla divulgazione e attiva la valutazione della stazione appaltante, ma non dimostra, di per sé, l'esistenza di presidi tecnici, organizzativi o contrattuali volti a preservare la riservatezza del patrimonio conoscitivo. Anche l'affermazione secondo cui le informazioni sarebbero custodite all'interno dell'organizzazione aziendale resta priva di un concreto riscontro. Né conduce a diversa conclusione il dedotto alleggerimento dell'onere probatorio in ragione dei criteri di valutazione dell'offerta. La premialità delle capacità organizzative, gestionali e informatiche non rende segrete tutte le soluzioni che ne sono espressione e non esonera dalla dimostrazione dei requisiti sostanziali richiesti dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, soprattutto quanto al valore economico derivante dalla segretezza e alle misure adottate per preservarla.

9.4. Non possono pertanto essere condivise le censure di difetto di istruttoria e di motivazione e di omesso bilanciamento degli interessi.

(...) ha consentito a (...) di esporre le proprie ragioni mediante l'opposizione del 21 luglio 2026, espressamente richiamata nella decisione impugnata. Non era tenuta ad avviare un'ulteriore interlocuzione al fine di supplire all'assenza della prova

gravante sull'offerente.

La formula *«non sussistendo reali motivi di privativa»*, pur sintetica, esprime la ragione della scelta: la mancanza di informazioni delle quali sia comprovata la natura segreta. In relazione al contenuto della dichiarazione e dell'opposizione, sopra esaminato, tale motivazione consente di comprendere e sindacare la valutazione della stazione appaltante.

Il principio del bilanciamento concreto tra tutela giurisdizionale e riservatezza, ribadito da Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4104, presuppone l'esistenza di informazioni effettivamente riservate. Esso non impone di sacrificare l'accesso a tutela di una segretezza soltanto affermata, né attribuisce alla dichiarazione dell'offerente efficacia vincolante. In assenza della prova dei segreti invocati, non vi è un interesse alla riservatezza qualificato ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. *a)*, da contemperare con l'esigenza conoscitiva del concorrente.

9.5. Per la stessa ragione è infondata la censura relativa alla mancata dimostrazione della stretta indispensabilità dell'accesso.

Come già chiarito da questa Sezione, *«in mancanza della prova dell'esistenza di segreti commerciali, come sopra delineati, la parte ricorrente è esentata dall'onere di dimostrare l'indispensabilità dell'accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio poiché, nel difetto di concreti elementi di prova sulla sussistenza di reali esigenze di riservatezza, riprendono vigore, in specie, i generali principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa»* (T.A.R. Veneto n. 1651/2025, cit.; T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 novembre 2024, n. 2605).

L'art. 35, comma 5, non impone quindi tale onere in relazione a informazioni per le quali non sia stata dimostrata la ricorrenza del presupposto di esclusione dell'accesso previsto dal comma 4, lett. *a)*.

Deve pertanto prevalere l'esigenza di conoscenza del RTI (...), secondo classificato, il quale ha già impugnato l'aggiudicazione con ricorso pendente dinanzi a questa Sezione, RG n. 1573/2026, e ha rappresentato l'interesse a verificare la valutazione tecnica dell'offerta e la congruità del costo della manodopera.

Né l'assenza di una verifica di anomalia né l'esito favorevole del controllo sui costi della manodopera escludono l'interesse a conoscere gli elementi dell'offerta posti a base delle valutazioni contestate: l'accesso infatti non può essere subordinato a un giudizio anticipato sulla fondatezza delle censure che il concorrente intende coltivare (cfr. Cons. Stato n. 4104/2026, cit., e T.A.R. Veneto n. 1651/2025, cit.).

9.6. È infine infondata la dedotta violazione del principio di proporzionalità.

L'ostensione parziale tutela le sole informazioni per le quali siano dimostrati i presupposti della riservatezza; non può invece essere imposta per il solo fatto che l'offerente abbia domandato l'oscuramento di intere sezioni dell'offerta. Non essendo stata comprovata la presenza di segreti tecnici o commerciali, (...) ha quindi legittimamente consentito l'accesso integrale.

10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

11. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con

l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Filippo Dallari, Primo Referendario

Alberto Ramon, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Alberto Ramon **Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO